

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al Finanziamento PRESTITEMPO: Cessione del quinto dello stipendio o della pensione

1 luglio 2010

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono una riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni praticate. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio.

SEZIONE I

informazioni sulla Banca

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano, Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, capitale sociale euro 310.659.856,26; indirizzo telematico: www.deutsche-bank.it; codice ABI n. 3104; iscritta all'Albo delle Banche al n. 30.7.0; capogruppo del Gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto al n.3104.7 all'Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nominativo/Ragione sociale : _____

Eventuale nr. Iscrizione Albo : _____

SEZIONE II: caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Il Finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di prestito personale disciplinata dal DPR n. 180 del 05/01/1950 e relativo regolamento DPR n. 895 del 28/07/1950 e successive modifiche per legge. È un finanziamento destinato ai lavoratori subordinati, dipendenti delle P.P.A.A., dipendenti di aziende private che godano di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, la cui scadenza non deve essere inferiore alla scadenza del piano di ammortamento del finanziamento, come pure i titolari di pensione erogata da Ente Previdenziale pubblico e privato, che possono ottenerlo cedendo alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile ovvero della propria pensione per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga ovvero sulla rata pensione effettuate direttamente dalla Amministrazione e/o azienda presso la quale il Cliente lavora o dall'Ente pensionistico di appartenenza.

Il Finanziamento prevede, per legge, la stipula di apposita polizza assicurativa, a premio unico, a copertura del "rischio vita" e del "rischio impiego" (per i clienti pensionati solo "rischio vita"). Nel primo caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cliente ivi comprese le eventuali liquidazioni dovutegli a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla Banca al momento dell'erogazione del prestito. Per il Cedente dipendente delle P.P.A.A ovvero pensionato INPDAP e/o INPS in alternativa alla predetta polizza assicurativa è possibile accedere alla copertura di garanzia del Fondo Rischi INPDAP.

Trimestralmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva e pubblica nella Gazzetta Ufficiale il "Tasso Effettivo Globale Medio" (TEGM), ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L. 7 marzo 1996 n. 108. Il tasso oltre il quale si configura l'applicazione di tassi usurari (i.e. "tasso soglia"), viene calcolato, ai sensi dell'art.2 (comma 4) della citata legge, aumentando della metà il valore del TEGM, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso. Apposita tabella recante i tassi effettivi globali medi suddivisi per categoria di operazioni è esposta presso tutti i nostri locali aperti al pubblico nei quali il presente prodotto finanziario è proposto; detta tabella è altresì disponibile sul sito www.prestitempo.it.

Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Essendo il prestito contro cessione del quinto dello stipendio un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

SEZIONE III: condizioni economiche massime praticabili alla data del presente documento

Tasso annuo nominale (TAN) fisso:	8,000 %
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)/ ISC:	
• soglia fino a euro 5.000	21,330 %
• oltre euro 5.000	16,875 %
Tasso effettivo globale (TEG):	
• soglia fino a euro 5.000	21,330 %
• oltre euro 5.000	16,875 %
Interessi di mora:	10 punti in più del tasso BCE
Spese di istruttoria:	euro 300,00
Spese per coperture assicurative:	
• rischio vita	10,050 % sul montante
• rischio impiego	8,400 % sul montante
• Per pensionati o iscritti INPDAP ovvero pensionati INPS:	Fondo Rischi INPDAP:

	Aliquota Fondo Rischi		
	Pensionati da 18 a 65 anni	Pensionati da 65 a 80 anni	Pensionati oltre 80 anni
Decennali	3,00%	5,60%	25,51%
Quinquennali	1,50%	4,03%	18,64%
Quadriennali	1,20%	3,47%	16,17%
Triennali	0,90%	2,82%	13,28%
Biennali	0,60%	2,05%	9,86%
Annuali	0,30%	1,13%	5,56%

Spese di produzione e di invio di comunicazioni e/o rendicontazioni:	nessuna
Spese per emissione duplicati di documenti:	euro 1,00
Costo del servizio:	nessuno
Commissione di estinzione anticipata:	1% del capitale residuo
Spese di recupero stragiudiziale del credito:	20 % dell'importo non pagato o in esazione (entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti) a carico del Cliente in base al vigente tariffario forense
Spese per il recupero giudiziale del credito:	nessuna
Commissioni accessorie / d'intermediazione:	nessuna
Commissioni bancarie:	nessuna
Conteggio finanziamento residuo:	gratuito
Spese da riconoscersi all'Ente / Azienda terzo ceduto:	in conformità a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni e/o circolari emanate dallo stesso e vigenti in materia, pari a euro 1,00 per rata pagata.

Imposta di bollo, attualmente pari a euro 14,62, ai sensi della legge 29.12.1995 n. 549 e D.L. 30.12.1995 n. 565 e successive integrazioni, ovvero anche l'importo relativo all'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% del capitale finanziato, ai sensi del D.P.R. 601/73.

SEZIONE IV: principali clausole contrattuali che regolano il finanziamento contro Cessione del quinto.

La presente sezione riporta le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il Cliente

Erogazione del finanziamento:

L'erogazione del finanziamento richiesto avverrà entro 15 giorni dalla data di ricevimento del bene dell'azienda terza ceduta o dell'ente pensionistico, fatti salvi i giorni per il trasferimento delle somme nel sistema interbancario e salve diverse disposizioni derivanti da convenzioni sottoscritte con enti. Il Cedente, dal momento dell'erogazione a suo favore delle somme risultanti quali netto ricavo della cessione, diviene debitore nei confronti della Cessionaria per l'importo lordo del finanziamento. Il Cedente non potrà ottenere il versamento del finanziamento, pari al "netto ricavo" della cessione, se non saranno stati forniti alla Cessionaria tutti i documenti e gli atti necessari per il valido perfezionamento della cessione ed in particolare se non sarà stato rilasciato apposito "benestare" da parte del datore di lavoro o dell'Ente Pensionistico. La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare tutte le somme occorrenti per l'eventuale estinzione di precedenti altri prestiti non onorati o nel caso siano notificate procedure esecutive mobiliari presso terzi.

Debitore ceduto

Acquista tale qualità il datore di lavoro del Cedente in attività, come pure qualsiasi Ente pensionistico pubblico o privato, obbligato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cedente in quiescenza una somma "una tantum" ovvero un assegno continuativo di natura previdenziale. Il Cedente è obbligato a comunicare tempestivamente alla Cessionaria ogni variazione del proprio rapporto lavoro autorizzando sin d'ora la Cessionaria a notificare il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio al nuovo datore di lavoro affinché quest'ultimo continui ad operare la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione, fino all'estinzione del finanziamento. Le spese di notifica al nuovo datore di lavoro saranno poste a carico del Cedente. Resta salva la facoltà della Banca di non procedere con la notifica al nuovo datore di lavoro richiedendo al Cedente l'importo del debito residuo.

Rimborso in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro

Nell'ipotesi di cessazione dal servizio, che intervenga anteriormente al completamento del piano d'ammortamento, la cessione, a norma dell'art. 43 del T.U. 05/01/1950 n. 180, si estenderà automaticamente su quanto al Cedente spettante per effetto di tale cessazione ed il Cedente acconsente che il datore di lavoro trattenga l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento a valere sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso venissero corrisposte al Cedente dal datore di lavoro o da qualsiasi altro Ente pensionistico pubblico o privato al quale il Cedente fosse iscritto per legge o per contratto di lavoro o per contratto privato.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro dia diritto esclusivamente all'erogazione una-tantum, da parte del datore di lavoro o di qualsivoglia Ente pensionistico pubblico o privato, di una somma quale indennità di fine rapporto (TFR), capitale assicurato, o ad altro titolo, tale somma, già oggetto di cessione in garanzia a favore della Cessionaria dovrà essere corrisposta quale credito ceduto in un'unica soluzione alla Cessionaria, fino alla concorrenza del debito residuo, detratti nel caso di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati.

In ogni caso il Cedente resterà obbligato all'immediato pagamento di tutto quanto dovuto alla Cessionaria, per l'estinzione del finanziamento per il caso d'insufficienza o incapienza delle somme dovute da parte del Debitore ceduto.

Garanzie

Il trattamento di fine rapporto (o TFR) come pure ogni altra somma comunque dovuta al Cedente, sia dal datore di lavoro sia da qualsivoglia Ente pensionistico pubblico o privato, cui sia stato conferito il TFR per intero o quota parte, in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce, a far tempo dalla stipula del contratto di finanziamento, oggetto di cessione, a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione del contratto. Il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR su indennità equipollenti, ovvero sulle prestazioni del Fondo pensione complementare scelto, durante l'ammortamento del finanziamento riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia in favore della Cessionaria, per l'integrale rimborso delle somme dovute.

Assicurazione per il rischio vita e per il rischio d'impiego

L'adesione alla Polizza collettiva a copertura del rischio vita e la sottoscrizione della Polizza individuale a copertura del rischio perdita impiego comportano l'integrazione del presente contratto di finanziamento secondo quanto regolato dalle relative condizioni di polizza/assicurazione consegnate al Cliente prima della firma della presente richiesta di finanziamento personale. Tali condizioni potranno essere nuovamente reperite dal cliente in qualsiasi momento sul sito internet "<http://www.prestitempo.it>". Entrambe le polizze sono vincolate a favore della Cessionaria. Per il Cedente pensionato o iscritto INPDAP ovvero pensionato INPS, in alternativa alla predetta polizza assicurativa, è possibile accedere alla copertura di garanzia del Fondo Rischi INPDAP.

Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che, oltre alle ipotesi previste dall'art.1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come pure di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile, o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro, delle Amministrazioni o Ente pensionistico ceduto, anche di una sola delle rate mensili sopra pattuite, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà considerare risolto il contratto con effetto immediato; tali effetti potranno verificarsi indipendentemente dalla stipula delle polizze assicurative di cui al precedente articolo "Assicurazione per il rischio vita e per il rischio d'impiego".

In conseguenza della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare, a semplice richiesta della Cessionaria, tutte le somme dovute per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mora e le eventuali spese di recupero stragiudiziale occorse.

Modifiche alle condizioni economiche e contrattuali

La Cessionaria si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative del contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n.385/1993 e successive modifiche. Nel caso di variazioni sfavorevoli al Cedente, la Cessionaria invierà una comunicazione scritta all'interessato presso l'ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di giorni 30. Entro 60 giorni dal ricevimento del predetto preavviso il Cedente avrà diritto di recedere dal contratto (da esercitarsi con lettera raccomandata), senza alcuna penalità, mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore.

Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione allo stato passivo della procedura instauratasi di tutti i crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata ed in surroga al Cedente; quest'ultimo si impegna a rinunciare a favore della Cessionaria e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L.297/82.

Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la Cessionaria da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Deroga all'art. 190 c.c.

La Cessionaria, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 190 c.c., sarà autorizzata ad agire, anche in via principale e non solo sussidiaria, per il recupero del proprio credito, sui beni personali del coniuge del Cedente.

Spese ed oneri fiscali

Tutte le spese occorrenti per il perfezionamento dell'atto di cessione nonché le tasse, ivi compresi bollo e registro soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche, sono esclusivamente a carico del soggetto Cedente. Quest'ultimo autorizza incondizionatamente gli addebiti dovuti e tutte le spese ed imposte connesse all'atto di cessione, prendendo atto che le relative trattenute potranno avvenire anche in eccedenza al quinto di stipendio o pensione ceduto, ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico 05.01.1950 n. 180.

In ogni caso, il Cedente è obbligato a tenere indenne la Cessionaria per ogni onere dalla stessa sostenuto in relazione all'atto di cessione.

Foro competente

Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia relativa ai diritti di obbligazione nascenti dal presente atto è prevista la competenza concorrente del Foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Reclami

Il cliente può avanzare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (nelle modalità e agli indirizzi sotto riportati), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Organismo di Conciliazione Bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Modalità invio reclami:

Via posta ordinaria:

Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
c.a. Ufficio Reclami

Via posta elettronica:

www.deutschebank.ufficioreclami@db.com

Via fax:

nr. 02-4024 4164

LEGENDA

Debito residuo: porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non includa cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore

Durata del finanziamento: intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

Erogazione: atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore l'importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.

Estinzione anticipata: facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo.

Penale estinzione anticipata: spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito.

Interessi di mora: interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate

Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interessi, il debito estinto e il debito residuo

Rata: pagamento periodico che il debitore ceduto effettua per conto del cedente per la restituzione del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

Decadenza dal beneficio del termine: il venir meno, per il cliente finanziato, del diritto di rimborsare il prestito con pagamenti rateali alle scadenze stabilite in contratto, con conseguente immediata esigibilità dell'intero credito vantato dalla Banca.

TAN: (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, indice espresso in percentuale e su base annua, applicato dalla Banca sull'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

TAEG: (Tasso Annuo Effettivo Globale) /**ISC:** è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale e su base annua sull'ammontare del prestito concesso. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. È quindi indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito. Nel calcolo del TAEG sono inclusi oneri quali le spese istruttorie e apertura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore intese ad assicurarli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del finanziato.

TEG: (Tasso Effettivo Globale): è l'indicatore espresso ai fini della legge 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto, con esclusione del costo delle polizze assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme. Risulta variabile in funzione della tipologia di finanziamento, della durata della dilazione e della somma richiesta.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): rappresenta il tasso effettivo globale medio degli interessi, applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni di analoga natura, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi. Il TEGM, maggiorato della metà, è considerato parametro di riferimento per la determinazione degli interessi usurari.